

Università degli Studi di Genova
Collana *Fondazione Nobile Agostino Poggi*
Diretta da Marco P. Pavese e Rossella Laurendi

Nuova serie

2

FRANCA DE MARINI AVONZO SIGNORA DELLE FONTI

*Atti del Convegno in memoria di Franca de Marini Avonzo
(Genova, Aula Magna dell'Università, 9 settembre 2022)*

A cura di

Gloria Viarengo



G. Giappichelli Editore



GLORIA VIARENGO
INTRODUZIONE

Senza il graditissimo impulso di Giacomo de Marini, promotore e finanziatore di questa iniziativa, il Convegno per ricordare Franca de Marini a dieci anni dalla scomparsa non si sarebbe potuto svolgere con questa ampiezza di contenuti e la tempistica auspicata. Quando abbiamo iniziato a parlarne nell'estate del 2021 l'idea di organizzare questa iniziativa mi era parsa molto azzardata perché eravamo ancora in piena epidemia di covid. Si prospettava la possibilità di dover fare un Convegno on line, un'esperienza sicuramente molto faticosa e insoddisfacente. È prevalso l'ottimismo di Giacomo de Marini che mi ha contagiato e che, unito all'appoggio del collega e amico Marco Pavese, decano della sezione di Diritto Romano, e del Direttore del nostro Dipartimento (allora Riccardo Ferrante), mi ha consentito di dare il via al progetto di ricordare e onorare la mia maestra.

Il titolo che abbiamo scelto "Franca de Marini Avonzo Signora delle fonti" evoca un altro titolo, quello dato da de Marini ad un suo articolo uscito nel 1979 nei "Materiali per una storia della cultura giuridica": *I signori delle fonti. Note sullo stile della romanistica italiana*. Signori delle fonti erano per lei tutti coloro che nelle varie epoche, a partire dal Medioevo e poi in età umanistica e nei secoli fino al Novecento, con metodi diversi, avevano studiato la letteratura giuridica antica fino ad acquisirne una totale padronanza¹. "Signora delle fonti" perché ad esse e al lavoro su di esse de Marini ha dedicato le sue ricerche padroneggiandone l'esegesi e la filologia.

Sono trascorsi dieci anni dalla sua scomparsa: un tempo sufficiente per fare bilanci rispetto all'apporto da Lei fornito allo studio del diritto romano, con la speranza di far conoscere a coloro che non l'hanno personalmente frequentata i poliedrici aspetti della sua personalità scientifica e per richiamarne la memoria tra coloro che hanno vissuto un rapporto diretto con lei.

Mi fa piacere ricordare le iniziative che sono state realizzate per Franca de

¹ *I signori delle fonti. Note sullo stile della romanistica italiana*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 9.1, 1979, 233.

Marini, a partire dagli *Scritti in onore* pubblicati nel 1999 “al compimento del magistero ufficiale”, come puntualizza solennemente Mariagrazia Bianchini nella presentazione del volume, frutto della partecipazione corale del Dipartimento genovese².

Un anno dopo la sua morte, avvenuta nel febbraio 2012 all'età di 85 anni, si è svolta presso questo Dipartimento, su iniziativa di Mariagrazia Bianchini, una commemorazione per ricordare la sua personalità come studiosa e come docente da parte di alcune delle persone a lei più vicine: Maria Campolunghi, la scrivente come allieva diretta, nonché Carlo Lanza e James Caimi come allievi “adottati”. Le relazioni sono state poi pubblicate nel secondo fascicolo dei “Materiali per una storia della cultura giuridica” del 2014³. L'evento è stato introdotto dal ricordo personale del Preside della Scuola di Scienze Sociali dell'Ateneo genovese Paolo Comanducci, legato a de Marini da una lunga amicizia, e da quello del Direttore del Dipartimento, Paolo Pisa. A conclusione delle relazioni erano intervenuti Massimo Brutti e Antonella Di Mauro Todini, legati all'Onorata dal comune maestro Riccardo Orestano. Ricordo anche la dedica del volume XIX degli *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, uscito nel 2013, intesa a rendere omaggio al ruolo determinante rivestito da de Marini nel Direttivo dell'Accademia e al suo impegno di studiosa del tardo-antico.

Il Convegno svoltosi un anno fa, di cui si raccolgono gli *Atti* in questo volume, ha avuto come scopo di offrire un quadro più ampio ed approfondito della sua formazione culturale e della sua statura scientifica. È stato suddiviso in due sessioni distinte: una concernente *La scuola e il metodo* e l'altra *L'eredità scientifica*, suddivisione mantenuta nella raccolta degli *Atti*. La prima sessione tocca i temi che riguardano sia la “scuola genovese” di Riccardo Orestano, sia la formazione da parte di de Marini di un suo metodo personale a partire da quello del suo maestro. Franca de Marini è stata la prima allieva di Orestano; a Lei si erano poi aggiunti in un secondo momento Luigi Raggi e alcuni intellettuali di spicco della Facoltà, come Giovanni Tarello e Carlo Maria de Marini, marito di Franca. L'influenza di Orestano sugli allievi nel periodo genovese (1950-1960), i percorsi comuni e le scelte autonome sono analizzati da Massimo Brutti e Antonello Calore, legati anch'essi alla medesima scuola. Riguardo alla parte relativa alla formazione di de Marini posteriore agli insegnamenti del suo maestro mi sono assunta il compito di tentare di descrivere “il metodo de Marini” usato sia nel lavoro scientifico, sia nell'insegnamento, mentre Carlo Lanza si è

² *Studi in onore di Franca de Marini Avonzo*, a cura di M. BIANCHINI e G. VIARENGO, Torino 1999, XIII.

³ *Cultura giuridica e scienza del diritto nell'opera di Franca de Marini Avonzo, Atti del Convegno* (Genova 17 maggio 2013), in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 44.2, 2014, 514-570.

soffermato in particolare sul superamento del dogmatismo nella critica dei testi tardo antichi.

La seconda sezione è dedicata ai temi studiati da Franca de Marini che hanno aperto nuovi percorsi di ricerca e sono stati poi seguiti da altri studiosi: gli studi sugli interventi del potere politico nei momenti di crisi della Repubblica sono riesaminati da Francesca Lamberti; la funzione giurisdizionale del Senato nel Principato è riletta da Francesco Arcaria alla luce anche degli sviluppi successivi; il ruolo di de Marini nell'Accademia Romanistica Costantiniana ed il contributo apportato in occasione delle tavole rotonde all'individuazione delle tematiche congressuali è descritto da Maria Campolunghi; gli orizzonti aperti sul tardo antico sono analizzati da Andrea Lovato e le ricerche sul Codice Teodosiano con la relativa contestualizzazione e valorizzazione sono trattate da Lucio De Giovanni.

Per concludere questa introduzione desidero ricordare le persone che, nella fase preliminare del Convegno dedicata ai saluti, hanno dato il loro contributo alla ricostruzione della personalità di questa grande studiosa che ha ricoperto un ruolo insostituibile non solo nella sua Facoltà, ma anche in tutto l'Ateneo genovese, con una partecipazione costante a tutte le più importanti attività universitarie. A perenne memoria il Dipartimento di Giurisprudenza ha intitolato a suo nome la sala professori e ha raccolto una parte importante della sua biblioteca personale, donata dal figlio Giacomo de Marini, in Presidenza⁴. Lo ha ricordato il Magnifico Rettore dell'Università di Genova Federico Delfino, unitamente al Preside della Scuola di Scienze sociali Luca Beltrametti e al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Gisella de Simone, evidenziando anche il fatto che de Marini è stata la prima donna chiamata dalla Facoltà di Giurisprudenza come professore ordinario e la prima donna eletta come preside. È stata, nel contempo, una figura di assoluto rilievo nell'Accademia italiana, sia nell'ambito romanistico italiano, che internazionale. Il volume *Dall'impero cristiano al medioevo. Studi sul diritto tardoantico* (2001), pubblicato in Germania, che raccoglie i suoi scritti su quel periodo, è stato segnalato fra i "Libri dell'anno nella scienza giuridica", scelti da una giuria nominata dal Club dei Giuristi dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma: lo ha ricordato Gisella De Simone, presente all'evento come autrice di altra opera segnalata.

Ai saluti delle autorità si sono uniti i ringraziamenti di Giacomo de Marini per l'Ateneo, il Dipartimento e gli organizzatori dell'evento.

Si sono susseguiti due interventi di ricordo, quello di Mariagrazia Bianchini e quello di Stefania Roncati, entrambe molto vicine a de Marini.

Mariagrazia Bianchini, che ha ricoperto a lungo il ruolo di coordinamento

⁴La maggior parte del suo ricco patrimonio librario era stato donato da Franca de Marini nel 2004 alla biblioteca del Polo didattico di Imperia.

della sezione di Diritto romano del Dipartimento “Giovanni Tarello”, ha rievocato soprattutto due esperienze condivise con Franca de Marini: i seminari del Corso di dottorato di Diritto romano e le tavole rotonde e i congressi dell’Accademia Romanistica Costantiniana. Lo stile dei seminari genovesi era stato suggerito direttamente da de Marini: si svolgevano nel nostro Istituto una volta all’anno per due giorni, alternando le relazioni dei docenti, che prevedevano una rigorosa analisi delle fonti, e la discussione delle medesime con i dottorandi. Il pranzo era sempre offerto da de Marini. Riguardo all’appuntamento annuale con Spello (e Perugia) le due studiose condividevano i medesimi interessi per il tardo antico e partecipavano al Direttivo dell’Accademia. Condividevano anche il viaggio che favoriva lo scambio di idee e riflessioni e prevedeva, per ritemparsi, una sosta per visitare qualche luogo d’interesse artistico.

Stefania Roncati, allieva di de Marini e poi anche di Carlo Augusto Cannata, ha ricordato l’esperienza dell’incontro con de Marini nelle aule di via Balbi 5. L’impatto con la sua figura carismatica e con il suo spessore culturale rendevano i suoi insegnamenti indimenticabili. Dopo l’esperienza del dottorato, la collaborazione alla trascrizione su PC della seconda edizione del manuale *Lezioni di storia del diritto romano*, edito nel 1999, aveva contribuito a consolidare il loro legame. Ha rievocato anche l’amicizia che legava de Marini e Cannata, accomunati non solo dal diritto romano, ma anche dalla passione per la musica classica e l’opera lirica. Proprio una bella edizione della Bohème pucciniana, l’ultima opera vista al Carlo Felice da de Marini in una freddissima serata di febbraio, dopo una fuga dalla clinica in cui era ricoverata per problemi bronchiali, aveva accelerato il suo saluto definitivo.

Diversi giovani si sono laureati a pieni voti con de Marini per poi accedere a brillanti carriere come magistrati, notai e avvocati. Alcuni dei più promettenti neolaureati hanno collaborato per brevi periodi nella commissione d’esame di Storia del diritto romano in attesa dei concorsi, come Anna Canepa, poi sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, o di Egesi delle fonti del diritto romano: per quest’ultima ricordo con nostalgia Mario Da Passano, valente studioso di Storia del diritto medioevale e moderno mancato troppo presto, che era stato aiutato da de Marini agli inizi della sua carriera. Anche nei confronti dei giovani Franca de Marini ha mostrato una straordinaria apertura che travalicava la sua disciplina, praticando scelte metodologiche nuove di insegnamento, di formazione e di collaborazione⁵.

⁵ Su questi aspetti v. il mio articolo *Franca de Marini Avonzo Maestra di diritto romano*, in *Cultura giuridica e scienza del diritto nell’opera di Franca de Marini Avonzo*, Atti del Convegno (Genova 17 maggio 2013), in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 44.2, 2014, 565-572.

NOTA BIOGRAFICA

Franca de Marini Avonzo si laurea giovanissima in Giurisprudenza nella Facoltà di Giurisprudenza di Genova il 22 luglio 1949 con una tesi in Diritto internazionale discussa con il professor Mario Scerni su *L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale secondo la Costituzione della Repubblica italiana*. L'incontro con Riccardo Orestano, avvenuto poco dopo (Orestano fu chiamato a Genova nel 1950 e vi rimase fino al 1960), indirizza irreversibilmente il suo percorso verso lo studio del diritto romano¹.

Dal 1° febbraio del 1951 viene nominata assistente volontaria e poi (1954/55) assistente straordinaria alla cattedra di Diritto romano ricoperta da Orestano di cui diventa la prima allieva. Il maestro (chiamato poi a Roma) rimase una decina d'anni nella sede genovese, ma i rapporti di discepolato durarono per tutta la vita.

Conseguita la libera docenza in Storia del diritto romano il 9 luglio 1959, ha tenuto gli insegnamenti di Egesi delle fonti del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano per incarico ad Urbino dal 1961/62 al 1967/68. Ternata al primo posto nel concorso di Diritto romano bandito dall'Università di Camerino nel 1968, è dal 1° novembre 1971 chiamata a Genova come professore straordinario di Egesi delle fonti del diritto romano, incarico trasferito poi a Storia del diritto romano dal 1° novembre 1974 che manterrà fino all'anno accademico 1994/95. Nel 1972/73 è anche incaricata del corso di Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Genova nell'ambito del Corso di studi in Storia). Dall'anno accademico 1995/96 al 1998/99 assume la cattedra di Diritto romano, conservando per incarico l'insegnamento di Storia del diritto romano.

È stata preside della Facoltà di Giurisprudenza per due mandati consecutivi (1987/88-1989/90; 1990/91-1992/93), succedendo all'amico Giovanni Tarello, filosofo del diritto, prematuramente scomparso. È nominata professore emerito della Facoltà di Giurisprudenza il 24 febbraio 2000, poco dopo l'uscita dal servizio avvenuta nel novembre del '99.

¹ Sulla carriera di Franca de Marini v. C. LANZA, *Franca de Marini*, in *Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere*, 14, 2013, 51 s.; G. VIARENGO, *Ricordo di Franca de Marini*, in *Diritto@Storia*, 11, 2013, 1-2; M. BIANCHINI, *Franca de Marini Avonzo (1927-2012)*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, 26, 2013, 497-499.

PUBBLICAZIONI DI FRANCA DE MARINI AVONZO

- Rec. a B. WINDSCHEID, T. MUTHER, *Polemica intorno all'actio*, in *Diritto e pratica tributaria*, 25, 1954, 7-8.
- *Coesistenza e connessione tra "iudicium publicum" e "iudicium privatum"*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 59-60, 1954, 125-198.
- *La repressione penale della violenza testamentaria (CI.6.34.1)*, in *Iura*, 6, 1955, 120-127, rist. in F. DE MARINI AVONZO, *Dall'impero cristiano al medioevo. Studi sul diritto tardo antico*, Goldbach 2001, 311-318.
- *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957.
- *Acta*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 11, 1957, 252-254.
- *La delimitazione territoriale nel mondo romano. Significato religioso ed effetti giuridici. Appendice a R. ORESTANO, Il problema delle fondazioni in diritto romano. Appunti delle lezioni tenute nell'Università di Genova*, 1, Torino 1959, I-LXV.
- *Curione*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 5, 1960, 79-80.
- *Decreta*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 5, 1960, 275-276.
- *Digesta*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 5, 1960, 638-639.
- *Giustiniano e le vicende della "praescriptio centum annorum"*, in *Studi in onore di E. Betti*, 3, Milano 1962, 103-127, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo cit.*, 285-309.
- *La giustizia nelle province agli inizi del basso impero. I. I principi generali del processo in un editto di Costantino*, in *Studi Urbinati*, 31, 1965, 291-328 = *Syntelesia V. Arangio-Ruiz*, 2, Napoli 1964, 1037-1062, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo cit.*, 137-174.
- Rec. a W. Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio – Indulgentia – Venia*, in *Iura*, 16, 1965, 363-369.
- *Praejudicium*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 13, 1966, 540-543.
- *Tribunale senatorio e tribunale imperiale*, in *Labeo*, 12, 1966, 259-268.
- *I limiti alla disponibilità della res litigiosa nel diritto romano*, Milano 1967.
- *S. Gregorio Nazianzeno e la donazione della lite al fisco*, in *Studi in onore di G. Grosso*, 2, Torino 1968, 327-341 = *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 7, 1968, 280-292, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo cit.*, 237-249.
- *La giustizia nelle province agli inizi del basso impero. II. L'organizzazione giudi-*

- ziaria di Costantino, in *Studi Urbinati*, 34, 1968, 171-229, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo* cit., 175-235.
- *Due citazioni del Codex Iustinianus nella Historia Tripartita di Cassiodoro*, in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano 1969, 97-106, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo* cit., 125-134.
 - “*Tignum iunctum ne solvito*”, in *Labeo*, 15, 1969, 378-381.
 - *Critica testuale e studio storico del diritto*, AA. 1968-69, Genova 1969 (?); Torino 1970¹; 1973²; con C. Lanza 2001³.
 - Rec. a O. BEHREND, *Die römische Geschworenengerichtsverfassung*, in *Iura*, 21, 1970, 294-297.
 - *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino, 1971; 1975².
 - *La trasmissione dei testi giuridici romani nell'età repubblicana*, in *Scritti in onore di Mario Casanova*, Milano 1971, 201-226.
 - *Pagani e cristiani nella cultura giuridica del V secolo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 1972, 13-52, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo* cit., 3-39.
 - *Due giuristi severiani per un imperatore sconosciuto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 4, 1974, 13-33, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo* cit., 13-33.
 - Rec. a N. Palazzolo, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C.*, in *Iura*, 25, 1974, 204-209.
 - *Il senato romano nella repressione penale*, Torino 1977.
 - *Relazioni internazionali tra l'Impero romano e il regno di Tracia*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 16, 1977, 773-791.
 - *I signori delle fonti. Note sullo stile della romanistica italiana*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 9, 1979, 231-235.
 - *La politica del diritto di Savigny*, in *Politica del diritto*, 10.4, 1979, 423-440.
 - Rec. a M. Bianchini, *Caso concreto e lex generalis*, in *Iura*, 30, 1979, 143-150.
 - *Friedrich Karl von Savigny. Antologia di scritti giuridici*, Bologna 1980.
 - *Diritto romano e dottorato di ricerca*, in *Politica del diritto*, 12.1, 1981, 187-189.
 - *La filologia romanistica di Savigny*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 9, 1981, 245-263.
 - Rec. a T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers* (London 1981, XV+190) in *Iura*, 33, 1982, 194-198.
 - Rec. a T. HONORÉ, *Ulpian* (Oxford 1982, XI+303), in *Iura*, 33, 1982, 198-201.
 - *Educare con la storia: diritto romano e sicurezza dello stato*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 18, 1983, 126-150.
 - *Codice Teodosiano e Concilio di Efeso*, in *Accademia Romanistica Costantiniana. Atti del V Convegno Internazionale* (Spello-Perugia-Bevagna-Sansepolcro 1981), Città di Castello 1983, 105-122, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo* cit., 65-82.

- *Secular and Clerical Culture in Dionysius Exiguus' Rome*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 17, 1978-79, 358-362; con una versione ampliata in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law (Berkeley, California 28 July-2 August 1980)*, edd. S. Kuttner-K. Pennington, Città del Vaticano 1985, 83-92, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo cit.*, 115-124.
- *La pubblicazione in Alessandria di una legge di Teodosio II*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 20, 1984-5, 85-94, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo cit.*, 83-92.
- *Commemorazione di Giovanni Tarello*, in *Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere*, 45, 1988, 32-35.
- *Rileggere l'Introduzione di Orestano*, in *Labeo*, 34, 1988, 209-213.
- *Riccardo Orestano (1909-1988)*, in *Studia et Documenta Historiae Iuris*, 54, 1988, 555-567.
- *Un incontro di studio dedicato a rileggere l'Introduzione di Orestano*, in *Iura*, 39, 1988, 267-268.
- *Un anno dalla scomparsa di P. Verrucoli*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 22, 1988-89, 873-4.
- *Saluto a Sergio Ferrarini*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 22, 1988-89, 875-877.
- *Ricordo di R. Orestano*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 19, 1989, 3-5.
- *Ricerca storica e storiografia giuridica*, in *L'opera di G. Tarello nella cultura giuridica contemporanea*, Bologna 1989, 273-284.
- *Inaugurazione dell'aula G. Tarello*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 23, 1989-90, 831-833.
- *Ricordo di Mario Casanova*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 23, 1989-90, 20-22.
- *I vescovi nelle Variae di Cassiodoro*, in *Accademia Romanistica Costantiniana. Atti dell'VIII Convegno Internazionale (Perugia-Spello 1987)*, Napoli 1990, 249-260, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo cit.*, 41-51.
- *Gli anni genovesi di Salvatore Satta*, in *Salvatore Satta, giuristascrittore, Atti del convegno internazionale di studi (Nuoro 6-9 aprile 1989)*, a cura di U. COLLU, Nuoro 1990, 487-495.
- *Rec. a A. DI MAURO TODINI, Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, in *Iura*, 41, 1990, 134-138.
- *Ricordo di Mario Scerni*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 24, 1991-92, 3-4.
- *Ricordo di Vittorio Tedeschi*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 24, 1991-92, 11-12.
- *Laurea honoris causa ad Antonin Scalia*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 24, 1991-92, 29-30.
- *Storia della scienza giuridica*, in *Le istituzioni. Itinerari*, 9, a cura di P. FOSSATI, Milano-Genova 1991, 191-193.

- *Critica delle leggi, codici e avvocati*, in *Cultura del sapere. Antologia della Rivista Ligure (1870-1917)*, Genova 1991, 121-161.
- *I libri di diritto a Costantinopoli nell'età di Teodosio II*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 24, 1991-92, 103-114 = *Miscellanea Domenico Maffei dicata: historia, ius, studium*, a cura di A. GARCIA Y GARCIA, P. WEIMAR, 4, Goldbach 1995, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo cit.*, 53-63.
- *Il diritto penale nella storia del diritto*, in *I Codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova 1993, XXXVII-XXXIX.
- *Tecniche e valori delle codificazioni*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 25, 1993-94, 455-459.
- *Diritto e giustizia nell'Occidente tardoantico*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (42ª Settimana di studio)*, Spoleto 1995, 105-125, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo cit.*, 263-283.
- *Diritto romano e diritto privato. Letture da F.K. von Savigny*, Torino 1995.
- *Carlo Cereti*, in *Genuense Athenaeum* 17, 1995, 21-22.
- *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *Accademia Romanistica Costantiniana. Atti del XI Convegno internazionale (Perugia-Spello-Gubbio 1993)*, Napoli 1996, 29-39, rist. in *Dall'impero cristiano al medioevo cit.*, 41-51.
- *Questioni di stato e questioni di stile*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 27, 1997, 451-461.
- *Sulle competenze del senato imperiale*, rec. a F. ARCARIA, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, in *Index*, 25, 1997, 621-625.
- *Giustiniano è in paradiso?*, in *BIDR*, 39, 1997, 93-100.
- *Cognitio senatus. Origine, oggetto e forme processuali*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale, Atti del Convegno internazionale di diritto romano (Copanello 5-8 giugno 1996)*, Napoli 1999, 369-383.
- *Lezioni di storia del diritto romano*, Padova 1999.
- *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, 2, Napoli 2001, 431-446.
- *Riccardo Orestano oggi: il Maestro e le scelte*, in *Diritto romano attuale*, 1, 1999, 49-59.
- *Dall'impero cristiano al medioevo. Studi sul diritto tardo antico*, Goldbach 2001.
- *Materiali per un Corpus Iudiciorum*, a cura di M. BIANCHINI, G. CRIFÒ, F.M. D'IPPOLITO, Torino 2002, 4, 17, 21, 33, 49-50, 113, 117, 122, 143, 145, 146.
- *Conclusioni*, in *Accademia romanistica costantiniana. Atti del XIV Convegno internazionale (Perugia-Spello 1999)*, Napoli 2003, 705-711.
- *Genova Anni Cinquanta*, in *Diritto romano attuale*, 10, 2003, 97-100.
- *Dieter Nörr: il metodo e lo stile*, in *Dieter Nörr e la romanistica europea tra XX e XXI secolo. Atti del Convegno (Torino 26-27 maggio 2005)*, a cura di E. STOLFI, Torino 2006, 21-30.

- F. DE MARINI AVONZO, M. BRETONE, *Prospettive attuali per lo studio del tardoantico*, in *25 anni di studi sul Tardoantico, Accademia Romanistica Costantiniana. Simposio internazionale* (Spello 1998), a cura di A. MANCINELLI, Napoli 2007, 42-60.
- *Sulle tracce della scuola di Roma nel VI secolo*, in *Accademia romanistica costantiniana. Atti del XVI Convegno internazionale* (Perugia-Spello 2003), Napoli 2007, 31-40, rist. in = *Minima epigraphica et papyrologica*, 11, 2006, 411-414.
- *I bizantini e la sacra generalitas*, in *Diritto e Storia* 6, 2007, 1-5.
- *Leggere gli atti dei martiri come documenti processuali*, in *Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana Lanata* (28 ottobre 2009), a cura di S. CASTIGNONE, G. VIARENGO, Genova 2011, 79-94.

LA SCUOLA E IL METODO

MASSIMO BRUTTI

Università di Roma Sapienza

ESPERIENZA GIURIDICA E LETTURA DEI TESTI. ALLA SCUOLA DI ORESTANO

1. *Dieci anni a Genova.* – L'insegnamento di Riccardo Orestano nell'Ateneo genovese, tra il 1950 e il 1960, ha al centro la ricerca sugli aspetti concreti e plurali del diritto romano, sui fondamenti ideali delle forme giuridiche, dal periodo arcaico alla *iurisprudencia*, sulle vicende di concentrazione del potere che danno vita e solidità al principato¹. Nei corsi e negli scritti di questi anni si acuisce il suo interesse per la casistica, per il mutamento degli assetti normativi e dei concetti giuridici. La storicizzazione si contrappone alle velleità attualizzatrici; implica un superamento delle prospettive di pensiero che cercano nel mondo antico modelli da imitare o immaginano un'evoluzione ed una continuità fino ad oggi.

La tendenza diffusa a connettere il presente con la tradizione e a vedere nelle vicende giuridiche europee uno sviluppo o una seconda vita del diritto romano è ancora, intorno alla metà del Novecento, una propaggine delle concezioni pandettistiche nate dalla cultura germanica. La narrazione dello *ius* attraverso

¹ Vedi in proposito R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino 1953¹, ove è già chiara l'impostazione teorica che verrà svolta in molti scritti successivi: lo studio del diritto come esperienza giuridica, nel cui ambito la fattualità è sempre presente, come produttrice di modelli prescrittivi. Questa prima edizione contiene una parte speciale, frutto di precedenti studi, *Su talune concezioni del diritto nell'esperienza giuridica romana*, 255 ss. Qui si esplorano le vie attraverso le quali passa la ricerca di un fondamento ideale del diritto, dapprima irriflessa nella Roma più antica ed immersa nell'indistinzione tra religione e diritto, più tardi, con il laicizzarsi della giurisprudenza, progressivamente articolata come costruzione di principi e valori, a cui ricondurre il discorso giuridico. La parte speciale non sarà riprodotta nella seconda edizione del 1961 (cfr. *infra*, nt. 2), che è in realtà un libro molto diverso da quello del 1953, per l'ampiezza della riflessione e per gli *excursus* storiografici, riguardanti la tradizione europea e le diverse visioni del diritto romano (dall'umanesimo agli studi contemporanei). Quanto alla storia del principato, che costituisce uno dei temi ricorrenti per Orestano, v. soprattutto *L'appello civile in diritto romano*, Torino 1953.

l'inquadramento concettuale degli istituti e dei dogmi si era a lungo saldata con la costruzione del così detto diritto romano odierno. Essa aveva prodotto un sistema durevole, destinato ad avere fortuna anche nel nostro paese. Le traduzioni italiane di Savigny e Windscheid avevano fissato modelli, presto recepiti sia nella scienza civilistica sia nelle costruzioni dottrinali del diritto pubblico.

Anche la critica interpolazionistica, che si sviluppa in tutta l'Europa dopo gli anni '80 dell'Ottocento e nel periodo tra le due guerre mondiali, è coerente con l'impianto fissato dai pandettisti: consiste infatti nella costruzione di due livelli dogmatici, due sistemi: il classico e il giustiniano. E per legittimarli si serve di una filologia formalistica, spesso con evidenti forzature.

In una pagina della *"Introduzione allo studio storico del diritto romano"* (nella seconda edizione del 1961), Orestano definisce limpidamente la struttura teorica della pandettistica come il risultato di un incontro tra le immagini della storia elaborate nella scuola savigniana e le concettualizzazioni di matrice giusrazionalistica. Trascrive a questo proposito un passo tratto dall'opera più celebre e più letta di Savigny, il *"System des heutigen römischen Rechts"*, ove sono poste le basi dell'unione e si relativizza lo stesso indirizzo storico della scienza, rivendicato dal giurista tedesco negli scritti teorici del biennio 1814-15.

«... D'altronde proprio lo stesso Savigny aveva dovuto finire per riconoscere, nel suo Sistema, che cessate le più forti polemiche iniziali, tra Scuola Storica e Scuola filosofica non vi era un'inconciliabilità assoluta: *"la vivace discussione ... fu causa che si disconoscesse da entrambe le parti l'elemento di verità contenuto nelle idee degli avversari. Poiché non possiamo non tener conto del fatto che in una ricerca apparentemente limitata ad un punto particolare si può mostrare l'intelligenza dell'insieme, ossia del più alto significato degli istituti giuridici; come pure, dall'altra parte, la ricerca diretta al generale può essere veramente animata dal concetto della vita storica dei popoli. Se si mette da parte tutto ciò che è prodotto dallo spirito di partito (cosa vana e passeggera), e se si considera in sé stesso l'indirizzo scientifico del nostro tempo, si può a ragione rallegrarsi d'un intimo ravvicinamento delle opinioni contrarie e perciò di un vero progresso"*. Da questo *embrassons nous* nasce in definitiva la Pandettistica tedesca del secolo XIX ...»².

² Cfr. R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino 1961 (rist. 1963, con qualche lieve modifica), 227, nuova ed., con una *Premessa* di E. Gabrielli e *Note introduttive* di M. Brutti, Torino 2021, 115 s. Il passo citato è in F.C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, 8 voll., Berlin 1840-1849, 1, 1840, 53 s. (trad. it. di V. Scialoja, *Sistema del diritto romano attuale*, Torino 1886, 74 s.). L'edizione del 1961 rappresenta un punto di arrivo; specie sul tema cruciale della pandettistica fissa una linea interpretativa che accompagnerà l'autore e che sarà confermata nella *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna

Resta comunque in Savigny, secondo Orestano, una insuperata duplicità. Nel primo volume del *System*, il giurista tedesco fonda l'interpretazione giuridica su "tutto il complesso dei rapporti storici e dogmatici": sono questi i due profili che compongono il sistema, dai quali ogni punto particolare trae luce³. La distinzione invece – spiega Orestano – viene progressivamente meno con Puchta e poi con le successive trattazioni pandettistiche, nelle quali il dominio delle astrazioni è sempre più forte.

Le grandi correnti dottrinali che avevano stabilito il primato dei dogmi conservano una vitalità nel corso del Novecento. In Italia, influenzano il pensiero giuridico dello Stato liberale, soppiantando i modelli francesi. Negli studi sul diritto civile, sia durante il fascismo sia dopo il codice del 1942, è ancora operante l'impianto concettuale ereditato dai pandettisti, pur con adattamenti e con contenuti normativi che cambiano rispetto al giusindividualismo. Esso consente tra l'altro di esaltare la tecnicità del discorso giuridico, la sua sostanziale indifferenza al mondo dei valori e dei fini, su cui in larghissima misura si attestano i giuristi italiani appartenenti alle generazioni che avevano condiviso o subito gli indirizzi politici del fascismo e che ora rivendicano una neutrale autorevolezza, dopo il crollo del vecchio Stato⁴.

La lezione di Orestano consiste in una sfida, in un riesame critico, talvolta demolitorio, delle costruzioni teoriche che la scienza italiana aveva elaborato muovendo dai modelli tedeschi. E ciò riguarda sia la storiografia, sia la rappresentazione teorica del presente. I testi romani – questo è il principale filo conduttore – si collegano a situazioni, a norme, ad astrazioni lontane dalle sistematiche moderne. Per descrivere le esperienze che essi riflettono è necessaria un'elaborazione concettuale autonoma, a ridosso delle fonti, capace di rispettare la loro singolarità⁵. Contemporaneamente, il senso della sfida consiste nel mettere in discussione il carattere adiaforo e tendenzialmente sovratemporale delle enti-

1987: un'opera nuova, con spunti e riflessioni che modificano e completano le conclusioni raggiunte alla fine degli anni '50.

³ Cfr. F.C. VON SAVIGNY, *System* cit., 1, 215 s. (trad. it., 222 s.).

⁴ Cfr. S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *RISG*, 57, 1950, 49 ss. I giuristi migliori – si sostiene – hanno opposto una remora alla legislazione del fascismo, facendo leva sulle proprie geometrie concettuali. «... Ma è chiaramente apprezzabile – questo in sintesi il giudizio dell'autore – il risultato autodifensivo della scienza giuridica: i cultori di questa disciplina non hanno da registrare fratture irreparabili in seno alla loro tradizione ...».

⁵ In questo ambito è da ricordare una delle direzioni di ricerca prospettate nell'*Introduzione* del 1961 (692 s., nuova ed., 359 s.): «... approfondire la conoscenza dei rapporti fra le strutture organizzative e i fatti di produzione giuridica ... ricercare i nessi tra le trasformazioni delle istituzioni e il mutare delle situazioni economiche, delle classi, delle ideologie ... cogliere le relazioni fra la storia della cultura e gli schemi logici di cui si servono i giuristi ...». Si tratta di proposte antipatrici, che incontreranno tenaci resistenze.

tà concettuali prodotte dalla pandettistica o di altre simili, costruite per imitazione.

Nell'*Introduzione* del 1961, Orestano raggiunge questo punto di vista riflettendo sul rapporto tra componenti storicistiche ed istanze sistematiche nella formazione dei diritti europei, dall'Umanesimo giuridico al pensiero dell'Ottocento, fino alle dottrine contemporanee⁶. Sceglie, come oggetto e scopo del proprio lavoro, la consapevolezza della integrale storicità del diritto. Le prime riflessioni riguardano la "scuola culta" francese del Cinquecento ed in essa spicca l'autonomia degli studi eruditi: strumenti per far rivivere i testi antichi e comprenderli. La filologia, che inizialmente costituisce un contrappeso all'autorità delle fonti romane e alla loro lettura in funzione pratica, si converte in una ricerca sulle vicissitudini dei contenuti normativi antichi, sulle metamorfosi. La conoscenza storica cessa gradualmente di essere un sapere ausiliario e diviene centrale nella scienza del diritto. Stando alle pagine del 1961, questa è l'acquisizione nuova⁷, il messaggio fondamentale che può trarsi dal pensiero savigniano e che si proietta fino a noi. Ogni descrizione del fenomeno giuridico, individuato entro orizzonti temporali diversi, nei suoi connotati particolari e mutevoli, appare necessariamente come un discorso sulla storia, su momenti e contesti delimitati dall'osservatore: *tranches d'histoire*, secondo una felice definizione proposta da Luigi Raggi.

Numerosi studenti si avvicinano a questo insegnamento; e vi trovano, pur applicandosi a materie diverse, "le ragioni della propria vocazione scolastica". Oltre i giusromanisti Luigi Raggi e Franca de Marini, ricordo tra gli allievi Giovanni Tarello, che sarà professore di filosofia del diritto, Silvana Castignone, studiosa della medesima disciplina, Carlo Maria de Marini processualcivilista, Gino Giugni lavorista, Enrico Zanelli commercialista ed Emanuele Somma, processualpenalista⁸.

⁶ È costante l'impegno a distinguere le immagini storiche dagli indirizzi sistematici, che appiattiscono la varietà delle esperienze in un insieme statico di nozioni astratte (e culminano nella *Begriffsjurisprudenz*). Ma il pensiero giuridico europeo è tutto segnato dall'intreccio tra queste due visioni. La separazione serve ad Orestano per individuare i precedenti e il nucleo di un punto di vista storicistico da sostenere nel presente.

⁷ Ma vi è un rapporto stretto di continuità con l'*Introduzione* del 1953.

⁸ È una cerchia ampia di *auditores*, su cui vedi G. TARELLO, *Quattro buoni giuristi per una cattiva azione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 7, 1977, 147 ss., spec. 163 nt. 30. Raggi e de Marini Avonzo sono quelli che collaborano più direttamente con il maestro. Raggi si laurea nel 1955 con una tesi su *Materialismo storico e studio del diritto romano*, da cui trae una pubblicazione con lo stesso titolo, in *RISG*, 91, 1955-56, 557 ss. Il saggio, apparso per la prima volta in anni nei quali le ricerche sul marxismo in una Facoltà giuridica costituivano una rarità assoluta, è stato poi nuovamente edito in L. RAGGI, *Scritti*, Milano 1975, 1 ss. Trasferitosi a Roma come assistente di Orestano, egli vince il concorso a cattedra nel 1966, dopo avere scritto, con altri contributi (tra diritto romano e storia delle dottrine giuridiche), due originali e soli-

È singolare che il pensiero di Savigny sia utilizzato da Orestano, nei saggi e nei corsi del decennio genovese, come una specie di alternativa all'astrattizzazione dei pandettisti, i quali proprio dal sistema savigniano avevano preso le mosse. Questo modo di concepire la Scuola storica, ricavato soprattutto dall'opera di Gioele Solari, influenzerà Franca de Marini⁹.

Gli scritti composti da Orestano durante il periodo genovese da un lato ri-

de monografie (*Studi sulle impugnazioni civili in diritto romano*, Milano 1961 e *La 'restitutio in integrum' nella 'cognitio extra ordinem'*, Milano 1965). Muore nel 1968. In stretta connessione con il primo lavoro, ancora nel pieno degli anni '50 vedi L. RAGGI, *Appunti sul pensiero giuridico di Karl Marx*, in *Studi Politici*, II serie, 5, 1958, 290 ss., e in *Scritti* cit., 57 ss. La raccolta di *Scritti* pubblicata nel 1975 è introdotta da una prefazione di Orestano, che ricorda tra l'altro la forte diffidenza con la quale furono accolte le riflessioni sul pensiero marxiano e mette in luce quale fosse l'immagine della storia, non finalistica neppure nelle forme espositive, ma nettamente empirica ed aperta, che guidava il lavoro di Raggi. Due citazioni sono in proposito eloquenti. La prima riguarda la tesi, «che lo condusse a conseguire il 110 e lode, non senza qualche sforzo da parte mia, nonostante il brillantissimo curriculum degli esami particolari, perché – può sembrare incredibile oggi e con buona pace di alcuni colleghi genovesi di allora – a quel tempo così vicino eppure così remoto, appariva inammissibile, compromettente o quanto meno dubbio il conferire la lode e la dignità di stampa ad una tesi che si occupasse di marxismo» (in *Scritti* cit., VII). Il secondo passo che traggo dalla prefazione del maestro concerne la disposizione ed il senso del racconto storico, al quale non doveva, secondo Raggi, sovrapporsi alcuna sistemazione. Anche nello stile la narrazione doveva essere aperta, aderente alle specificità dei fatti o dei documenti. «... Ricordo come oggi le numerose, lunghe, quasi estenuanti discussioni che avemmo intorno all'opportunità di un certo schematico, che io avrei voluto egli introducesse nell'esposizione, al fine di fare risultare più evidenti quelle che, parlando con i giovani, soglio chiamare le 'nervature' di un lavoro. E Raggi mi diceva: 'Professore, ma che bisogno ce n'è?' e mi faceva il paragone con quei generi di narrativa che propongono delle *tranches de vie*. 'Qui al posto di una *tranche de vie*, vi è una *tranche d'histoire*, sicché non è d'obbligo che vi sia un principio e una fine, una premessa e una conclusione. La storia umana, fuori dagli insondabili primordi, non ha principio e non ha fine: il massimo che possiamo pretendere è di coglierne dei pezzi'. Questa per me fu una grande lezione: le *tranches d'histoire*, come parti vive di un processo continuo, che non consente isolamenti e schemi». I due passi della prefazione sono già stati puntualmente commentati da A. CALORE, *Luigi Raggi: crisi e innovazione negli studi di diritto romano*, in *BIDR*, 112, 2018, 61 ss., spec. 67 s. e nt. 36; 73 e nt. 71. Vedremo tra poco come la stessa visione degli avvenimenti e dei testi, ogni volta nella prospettiva mobile di una *tranche d'histoire* (per usare ancora le parole di Raggi), emerga più volte negli scritti di Franca de Marini. L'intreccio dei fatti, il succedersi delle soluzioni normative e delle teorie non obbedisce ad una struttura logica. L'esposizione storica non conosce fattori evolutivi (come ad esempio venivano definiti da Salvatore Riccobono, di cui Orestano era stato allievo) né ammette strutture invariabili: perciò è priva di vocazione sistematica. Oltre ad indirizzare la formazione dei suoi allievi diretti, l'insegnamento di Orestano si riflette, come vedremo, nel lavoro di altri giovani studiosi: ne avvertiamo le tracce soprattutto in Giovanni Tarello e in Carlo Maria de Marini (marito di Franca), i quali coltivano discipline diverse, ma muovono in quegli anni da una problematica comune, entrambi orientati verso una messa in discussione del giuspositivismo.

⁹ Vedi G. SOLARI, *Filosofia del diritto privato*. II. *Storicismo e diritto privato* (corso 1915-16), Torino 1940, rist. 1971. Cfr. più avanti, nt. 139.

guardano temi propri degli studi di diritto romano, con una prevalente attenzione al processo civile; dall'altro, svolgono una riflessione sulla relatività dei concetti giuridici e sulla genealogia di alcune nozioni costitutive della scienza contemporanea.

È ampio lo spazio dato all'esegesi delle fonti. Il libro dal titolo *L'appello civile in diritto romano* mostra quanto la struttura espositiva dipenda dalla lettura dei testi, guardati come documenti storici e sottratti all'ipoteca della critica interpolazionistica, che impediva di cogliere il pluralismo e i mutamenti nell'età della giurisprudenza.

La ricerca sul processo è concepita come una via utile per mettere a fuoco le dimensioni concrete che le forme giuridiche romane assumono nel vivo delle controversie, le posizioni dei giuristi e poi delle normazioni imperiali sul disciplinamento degli interessi, sul loro manifestarsi nella vita sociale. Le prassi giudiziarie vengono collegate alle trasformazioni delle strutture politiche ed istituzionali: dalla procedura *per formulas* alle *cognitiones extra ordinem*; dai pretori agli imperatori; dalle *leges* alla formazione consuetudinaria delle impugnazioni (che sono la novità saliente dell'esperienza cognitoria).

Quanto alla relatività dei concetti giuridici, essa in parte deriva dalle stesse esegesi romanistiche, in parte da una prospettiva di storia dottrinale, che va al di là del rapporto con il mondo antico e ruota intorno alla modernità, al suo separarsi dal passato, fino all'invenzione, tra il Seicento e l'Ottocento, delle persone indipendenti, in astratto uguali, e correlativamente dei diritti soggettivi, volti ad organizzare le sfere di libertà nella vita sociale e nel mercato.

Sono queste le coordinate entro cui si muovono gli studi della de Marini, che ora esaminerò¹⁰. Le affinità con i temi e con l'approccio di Orestano emergono continuamente. Ma l'allieva non cammina soltanto sulle orme del maestro. Segue una propria via, nel porre in piena evidenza lo scarto insuperabile tra le fonti romane e le costruzioni giuridiche moderne. Legge i documenti del

¹⁰ Sulla sua vita, sulle opere e sulle vicende accademiche di cui è partecipe, vedi G. VIARENGO, *Ricordo di Franca de Marini*, in *Diritto e Storia*, 11, 2013; M. CAMPOLUNGH, *Lo stile scientifico di Franca de Marini Avonzo. Per una riflessione sul 'pensiero giuridico'*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 44/2, 2014, 517 ss.; C. LANZA, *Franca de Marini e la 'critica testuale'*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 44/2, 2014, 539 ss. Fin dai primi anni di insegnamento, il suo interesse prevalente è volto verso l'esegesi delle fonti del diritto romano. Insegna questa materia come professoressa incaricata ad Urbino dal 1968 al 1974. Dal '64 al '68 insegna Istituzioni di diritto romano. Dopo aver ricevuto l'incarico di Esegese delle fonti nella Facoltà giuridica di Genova, viene chiamata in qualità di professoressa straordinaria (subito dopo la vittoria del concorso) nella stessa Facoltà il 29 ottobre 1968. Nell'anno accademico 1972-73 è incaricata di Istituzioni di diritto romano nella Facoltà di Lettere. Nel 1974 prende l'insegnamento di Storia del diritto romano a Giurisprudenza. Nell'anno accademico 1985-86 torna all'insegnamento di Esegese. È preside della Facoltà dal 1987 al 1993. Nel 1996 aggiunge all'insegnamento di Storia quello di Diritto romano.

passato attraverso l'analisi di concreti problemi di regolamentazione, ricercando la logica interna delle discipline evocate nei testi ed evitando il rischio dell'auto-proiezione. Lo vediamo già nel suo primo lavoro, *Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'*¹¹, ove si esclude l'esistenza di una regola pregiudiziale volta a riconoscere la maggiore importanza del *iudicium publicum* e a fissarne la precedenza rispetto a quello privato. Una decisione anteriore poteva influire su un giudizio successivo, ma mancava una disposizione che stabilisse un ordine cronologico nei processi concorrenti. In assenza di un criterio generale, i rapporti tra *iudicia* si giocavano sul terreno della casistica, fuori da ogni visuale sistematica.

Anche la monografia sulla giurisdizione senatoria, del 1957, è composta prescindendo da una formalizzazione delle prerogative dell'assemblea, nei suoi rapporti con il potere imperiale¹². Lo sfondo è dato dallo sviluppo dei processi cognitivi. L'autrice respinge la tesi di Pietro De Francisci, secondo la quale il senato, esercitando la giurisdizione sulla base di un consenso del *princeps*, si era trasformato in un organo delegato. Non si scorge infatti un'attribuzione di competenza; siamo di fronte piuttosto a relazioni fluide. I testi relativi allo svolgersi della giurisdizione senatoria devono essere valutati alla luce della politica che regolava i rapporti dei vari imperatori con il senato. La maggiore o minore volontà imperiale di collaborare con l'assemblea condiziona l'estensione delle materie su cui giudicare, sia in singole cause criminali, sia per processi civili in appello. È l'opportunità politica che governa l'attribuzione del potere giudiziario e di volta in volta è decisiva la spinta al raggiungimento di un equilibrio tra le forme nuove del principato e l'aristocrazia senatoria.

Similmente, studiando la giustizia tardo-imperiale nelle province ed i principi nuovi introdotti da Costantino, ella attribuisce un significato decisivo alle intenzioni politiche del *princeps*, assieme alla scoperta del rilievo costituzionale da riconoscere alla pubblicità: introdotta nei processi, è un tratto saliente del così detto "dominato"¹³.

¹¹ In *BIDR*, 59-60, 1954, 125 ss. È l'unica pubblicazione nella quale si firma Franca Avonzo. In seguito, metterà sempre per primo il cognome de Marini, acquisito con il matrimonio.

¹² F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957.

¹³ Cfr. F. DE MARINI AVONZO, *La giustizia nelle province agli inizi del basso impero. I. I principi generali del processo in un editto di Costantino*, in *Studi Urbinate*, 31, 1962-63, 291 ss., spec. 310: «... L'ampio rivolgimento strutturale che caratterizza il passaggio dalla Repubblica al Principato e che, come introdusse nuove forme processuali accanto alle più antiche, così normalizzò anche la possibilità di giudicare in luoghi chiusi al pubblico, si attuò per un breve periodo senza che la coesistenza dei diversi sistemi desse luogo a contrasti. Solo agli inizi dell'età del Dominato possiamo riscontrare un nuovo sentimento in ordine al problema della pubblicità. Esso dovette insorgere in seguito alla presa di coscienza del rapporto tra gli abusi processuali, che le fonti dell'epoca ci rivelano frequenti, e la posizione di predominio che la nuova organizzazione offriva

2. *Un tema giuridico.* – Il libro che Franca de Marini presenta per il concorso a cattedra del 1968, *I limiti alla disponibilità della “res litigiosa” in diritto romano* costituisce una prova di creatività.

Nelle prime pagine si delinea una questione strettamente giuridica. È possibile trasferire una cosa che sia oggetto di un processo? L'interrogativo sembra in più momenti emergere nel diritto romano, con diverse soluzioni. Troverà una risposta organica nelle dottrine pandettistiche, ove il trasferimento è concettualizzato come successione nel diritto controverso. Vale a dire, come acquisto da parte di un soggetto estraneo alla lite della posizione sostanziale dedotta in giudizio. La normativa che ne scaturisce è quella della *Zivilprozessordnung* (il codice del processo civile tedesco, emanato nel 1877)¹⁴. Essa è recepita nel 1940 dal codice italiano di procedura civile¹⁵, all'art. 111:

«Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione».

alla burocrazia; e condusse a desiderare dapprima la pubblicità della sentenza. e poi anche quella dei giudizi come un possibile rimedio. In questa situazione quindi la pubblicità poteva acquistare un significato che non aveva mai avuto nella storia processuale romana, come strumento di informazione e di controllo da parte della collettività sull'opera dei giudici ...». Ciò riguardava i giudizi penali e quelli civili. La prospettiva che si veniva affermando era quella di un procedimento comune a tutte le specie processuali. La politica incideva direttamente sulle forme giuridiche: definiva le scelte e le occasioni di mutamento.

¹⁴ Si veda il paragrafo 265. Il primo comma disponeva: «La pendenza del processo non esclude il diritto dell'una o dell'altra parte di alienare la cosa controversa (*die in Streit befangene Sache*) o la pretesa (*Anspruch*) fatta valere». Il secondo comma negava ogni influsso sul processo (*Die Veräußerung oder Abtretung hat auf den Prozess keinen Einfluss*). Il successore avrebbe potuto solamente intervenire in via adesiva rispetto alla parte originaria. Il terzo comma stabiliva l'efficacia e l'eseguibilità della sentenza anche nei confronti del successore. Rinvio per una puntuale analisi recente di questo regime alla tesi di dottorato discussa in "Sapienza", Università di Roma, nell'anno accademico 2017-18, da L. DE PROPRIIS (docenti guida C. Consolo e C. Paulus, dottorato di Diritto dell'economia, dell'impresa, di diritto processuale civile e di diritto internazionale), dal titolo *La successione nel diritto controverso*, 22 ss.

¹⁵ Destinato ad avere esecuzione da 21 aprile 1942.

La successione a titolo particolare è – in questo assetto – il *genus* che comprende due specie di acquisto: il legato (successione a titolo particolare *mortis causa*) e l’alienazione tra vivi. La seconda specie è il punto di partenza dell’analisi storica condotta dalla de Marini e solo di essa ci occuperemo. Avvenuta l’alienazione – così stabilisce l’articolo 111 – sebbene la posizione sostanziale si trasmetta ad un altro soggetto, il processo prosegue tra le parti originarie. L’acquirente ha facoltà di intervenire nel processo e “se le altre parti vi consentono, l’alienante ... può esserne estromesso”. In ogni caso, sia avvenuto o no l’intervento del successore, la sentenza che conclude il processo ha effetti anche nei suoi confronti ed è anche da lui impugnabile. La parte in senso sostanziale (così definibile in base all’acquisto) viene inclusa nella lite. Il rapporto di diritto sostanziale da cui è sorta la procedura appare superato dai fatti, in seguito all’alienazione del diritto controverso. L’effetto dell’alienazione è garantito; ma vi è un altro obiettivo da aggiungere: si tratta di tutelare il processo instaurato prima dell’alienazione, affinché si svolga e raggiunga il suo esito, senza traumi.

Questo modello di disciplina era stato compiutamente descritto da Carlo Maria de Marini in un libro del 1953, *La successione nel diritto controverso*. Il tema da cui muove Franca nasce dal sodalizio intellettuale con il compagno della sua vita, scomparso ancora giovane. Allievo di Salvatore Satta, che lo aveva guidato negli studi a Genova, era stato nominato nel 1955, due anni dopo la prima monografia, professore incaricato di Diritto processuale civile nell’Università di Cagliari¹⁶.

La sua analisi delle norme fissate dal codice italiano per regolare le vicende del diritto controverso era fin dall’inizio molto limpida. Individuava, nella fattispecie regolata dall’articolo 111, le posizioni distinte di tre soggetti: il dante causa, l’avversario, il successore particolare.

«Di questi ... uno solo, l’alienante è per così dire responsabile della situazione stessa, in quanto egli ne costituisce la causa determinante; gli altri due soggetti sono in una posizione puramente passiva: l’avversario subisce il trasferimento del diritto controverso, mentre l’acquirente subisce la pendenza del processo sul diritto di cui è divenuto titolare»¹⁷.

Qual è il punto di equilibrio tra le diverse posizioni? Presupposta la responsabilità dell’alienante, devono essere gli altri due soggetti a ricevere una specifica tutela: “la funzione dell’art. 111 sta proprio nel salvaguardare gli interessi dei

¹⁶ Concluso il secondo libro, sul giudizio di equità, che *infra*, nt. 83, avrò occasione di citare, Carlo Maria de Marini morì a trent’anni, il 12 ottobre 1957. L’introduzione di Salvatore Satta, posta all’inizio del volume, che fu pubblicato dopo la scomparsa del giovane autore (*Ricordo di Carlo Maria de Marini*) contiene scarse notizie biografiche.

¹⁷ C.M. DE MARINI, *La successione nel diritto controverso*, Roma 1953, 14 ss.